



CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS
PROVINCIA DI FOGGIA

COPIA

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE R.G. N. 690 Del 28-12-2022

Registro particolare N. 218

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI. POSIZIONI PROFESSIONISTI POST DISSESTO. CIG Z4038F64D9.

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto del Sindaco n. 31, del 30/12/2021, di conferimento di incarico temporaneo di Responsabile del 1° Settore "Affari Generali" e della relativa posizione organizzativa, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PREMESSO:

- che il Comune di San Marco in Lamis ha dichiarato il dissesto finanziario con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 20/07/2015;

- che l'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) ha presentato il piano di estinzione dei debiti del Comune di San Marco (cfr deliberazione n. 18 del 31/03/2021 e relativa riapprovazione con deliberazione n. 27 del 28/06/2021 a seguito di osservazioni del Ministero dell'Interno);

- che l'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) ha approvato, con deliberazione n. 10 del 06/04/2022, il rendiconto della gestione, disponendo accantonamenti per le seguenti fattispecie:

- ai sensi dell'art. 258, comma 4, del TUEL per i creditori che non hanno accettato la transazione loro proposta;
- per passività potenziali per liti pendenti;
- per pagamento eventuali debiti residui non liquidati dall'OSL,

per un importo complessivo pari ad € **3.248.914,29**;

RISCONTRATO che tra i soggetti che non hanno aderito alle proposte transattive sono ricompresi i creditori non muniti di titolo esecutivo, che hanno reso prestazioni professionali a fronte di incarichi legali conferiti dall'Ente, la cui pretesa creditoria è pari complessivamente ad € **539.800,31**;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 67 del 27/10/2022 con la quale si è disposto di avviare con i creditori non muniti di titolo esecutivo che hanno reso prestazioni professionali a fronte di incarichi legali conferiti dall'Ente, all'esito della complessa istruttoria in corso di svolgimento da parte degli uffici comunali, nuove transazioni entro il tetto degli accantonamenti disposti dall'OSL, anche discostandosi dalle proposte transattive formulate dal medesimo Organismo, in ragione delle peculiarità rinvenibili in ciascuna posizione creditoria.

VISTO il numero di posizioni, quantificate in numero di 49 recanti, in alcuni casi, diverse tipologia e grado di complessità;

RILEVATA l'esigenza di dare esecuzione a quanto indicato nella suddetta deliberazione, al fine di tutelare i diritti e gli interessi dell'Ente nelle fattispecie in esame, nonché ogni altro pregiudizio connesso o susseguente;

RISCONTRATA, dalla natura e complessità che le diverse posizioni creditorie rivestono, la necessità di acquisire un competente supporto per definire compiutamente i margini di transazione esperibili in ragione di ciascuna posizione in un'ottica di contenimento della spesa percorribile anche evitando insostenibili e dispendiosi contenziosi in ragione anche di eventuali possibilità di soccombenza;

VISTO l'art. 17 co. 1 lett. d), del D.Lgs. 50/2016, inserito nella parte I° - titolo II - rubricato con la dicitura "*esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi*" il quale esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e s.m.i";

VISTO l'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici che, fra gli altri servizi, fa riferimento anche a quelli di natura legale;

RILEVATO che si sono registrate posizioni e orientamenti divergenti sia da parte della magistratura contabile e amministrativa, sia da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Avvocati in merito all'inquadramento del contratto in oggetto e alle modalità di affidamento;

RICHIAMATO l'orientamento consolidato del Consiglio di Stato secondo cui:

- "*l'espletamento del singolo incarico di patrocinio legale è occasionato da puntuali esigenze di difesa dell'amministrazione, rispetto all'attività di assistenza generalizzata, che invece, è caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata. Tali elementi di differenziazione consentono, infatti, di concludere che, diversamente dall'incarico di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'Amministrazione, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica". (Cons. Stato Sez. V, 115.2012, sent. n. 2730)*

- "*i servizi legali affidabili dalle amministrazioni con appalto di servizi si configurano quando relativi ad attività non esattamente quantificabili nella loro consistenza al momento dell'assunzione dell'incarico, ma riferibili a prestazioni continuative e seriali. Viceversa se si è in presenza di una prestazione di un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, espletata secondo un incarico non continuativo o periodico, ma puntuale ed episodico, destinato a soddisfare un singolo bisogno manifestatosi come ad esempio la*

difesa e rappresentanza in un a singola causa, si rientra a pieno titolo nella qualificazione di cui all'art. 2222 c.c.. nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti".(Cons. Stato parere, n. 2017 del 3/08/2018);

VISTE da ultimo le “ Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali ” Approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, alle quali viene attribuita la natura di atto di regolazione ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, finalizzato a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per l’esatta individuazione delle tipologie di servizi legali rientranti nell’elenco di cui all’articolo 17 e di quelle rientranti nella categoria di cui all’Allegato IX, e per le modalità di affidamento di tali servizi;

RILEVATO in particolare che nelle citate Linee Guida, Anac ha formulato i seguenti indirizzi: *“Tra i servizi legali di cui all’Allegato IX del Codice dei contratti pubblici rientrano tutti i servizi giuridici che non siano esclusi a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera d, del Codice dei contratti pubblici. I relativi affidamenti costituiscono appalti e comprendono i servizi non ricompresi da un punto di vista prestazionale nell’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 17 (ad esempio, le consulenze non collegate ad una specifica lite)”*; *“Per i contratti di valore inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera c) del Codice dei contratti pubblici i servizi legali di cui all’Allegato IX devono essere affidati secondo quanto previsto per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e dalle Linee Guida ANAC n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici».*;

RILEVATO dunque che nell’ambito di regolazione delle Linee Guida Anac n. 4 rientrano, per espressa indicazione, i Servizi di cui all’Allegato IX del Codice Appalti, e che pertanto ai Servizi legali riconducibili all’Allegato IX in quanto non ricompresi dal punto di vista prestazionale nei servizi di cui all’art 17 del Codice appalti, si estende la possibilità di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00, in conformità a quanto disposto dall’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici;

VISTO l’articolo 32 comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che *“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”*.

VISTE le disposizioni della L. 7/08/2012, n. 135, di conversione del D.L. 6/07/2012, n. 95, ai sensi delle quali l’Ente è tenuto ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTO l’art. 1 commi 449 e 450 della legge 296/2006, come modificati, in particolare, dall’art. 1 comma 502 della legge 208/2015 e dall’art. 1 comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 che conferma l’obbligo - per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario - a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

VERIFICATA la presenza sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) del bando “Servizi legali e normativi” contenente i servizi oggetto del presente provvedimento;

VISTA la RDO n. 3363045 posta in essere sul Mepa per procedere all'approvvigionamento dei predetti servizi di supporto e rivolta allo studio legale Pedersoli avente sede in Via Monti di Pietà n. 15, 20121 Milano P. IVA 04158350969;

PRESO ATTO dell'offerta economica espressa nella misura di € 28.000,00 oltre oneri di legge per i servizi di supporto e consulenza legale nella fase post-dissesto dedicata alla analisi delle singole posizioni creditorie associate ai creditori non muniti di titolo esecutivo che hanno reso prestazioni professionali a fronte di incarichi legali conferiti dall'Ente;

DATO ATTO, che nella predetta offerta, il corrispettivo così determinato è, in larga parte associato alle singole posizioni, articolato su quelle di natura complessa rispetto a quelle di natura semplice e in funzione dell'effettiva prestazione per ciascuna di esse resa;

ESEGUITA una stima, sulla base di "cluster" omogenei di creditori, per cui è possibile generare un risparmio della spesa sul corrispettivo complessivamente richiesto e sviluppato su n. 49 posizioni;

CONSIDERATO che, in esito alla predetta stima, il corrispettivo effettivamente da erogare, a margine di ciascuna posizione effettiva processata e in esito ad essa, è stato quantificato in € 18.200,00 oltre oneri di legge;

VISTO l'art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l'art. 32 comma 7 ai sensi del quale l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

ESEGUITA, con esito positivo, la verifica del possesso dei requisiti sopra richiamati, in atti d'ufficio;

VISTO l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

EVIDENZIATO che, con la RDO sul MEPA il perfezionamento del contratto in modalità elettronica è assolto e garantito dalla peculiarità della procedura stessa;

RICONOSCIUTA la propria competenza nell'adozione del presente atto in quanto il sottoscritto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, né si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento dell'Appalto del servizio in questione è il sottoscritto;

VISTA la legge 7-08-1990, n. 241;

VISTO il D. Lgs. 18-04-2016, n. 50;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di procedere, alla acquisizione dei servizi di supporto e consulenza legale nella fase post-dissesto dedicata alla analisi delle singole posizioni creditorie associate ai creditori non muniti di titolo esecutivo che hanno reso prestazioni professionali a fronte di incarichi legali conferiti dall'Ente;
2. di affidare i predetti servizi allo studio legale Pedersoli avente sede in Via Monti di Pietà n. 15, 20121 Milano P. IVA 041583509694;

3. di procedere alla stipula della relativa RDO sul portale acquistinretepa.it;
4. di dare atto che, in ragione dell'offerta presentata sul ME.PA dallo studio legale Pedersoli, e della stima di "cluster" di creditori come in narrativa descritto l'importo da impegnare è pari a complessivi € 25.401,38 al lordo di oneri fiscali e previdenziali, come di seguito dettagliati:
 - Compenso netto € 18.200,00
 - Spese generali al 10% € 1.820,00
 - Compenso totale € 20.020,00
 - C.p.a. (cassa avv.ti) al 4% € 800,80
 - Importo imponibile Iva € 20.820,80
 - Iva al 22% € 4.580,58
 - Totale lordo 25.401,38
5. di impegnare pertanto la spesa complessiva di euro 25.401,38 a favore del suddetto studio legale con imputazione al Capitolo 1058 del bilancio 2022-2024, prima annualità, ove trovati la necessaria disponibilità;
6. di stabilire che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, Il Responsabile Unico del procedimento dell'appalto di Servizio in questione è il sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali dell'Ente;
7. di dare atto che il CIG è il seguente: Z4038f64D9;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
9. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio;
10. di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo atto ad avvenuta regolare esecuzione del servizio e, per gli aspetti variabili, in funzione delle singole posizioni effettivamente processate dopo presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
11. di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto;
12. di attestare l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
13. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "bandi di gara e contratti" del sito internet www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it, nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013;
14. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
dott. Angelo Del Buono

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

S. Marco in Lamis, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Del Buono Dott. Angelo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto comunale

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 10 giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000.

S. Marco in Lamis, li 17-01-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
F.to Del Buono Dott. Angelo